

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

FORUM ANIA – CONSUMATORI codice fiscale 97487170587 con sede legale in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n.72, nella persona del rappresentante legale la Presidente Maria Bianca Farina, debitamente autorizzata alla firma del presente atto,

E

IL VALORE CONTA codice fiscale 12261460963 con sede legale in Milano, Viale Piave n.17, nella persona del rappresentante legale l'Amministratore Unico Roberto Russo, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti".

Premesso che

FORUM ANIA-CONSUMATORI (di seguito anche denominato "Forum"):

- ✓ è una fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l'obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e i consumatori;
- ✓ uno degli scopi statutari del Forum è quello di consentire scelte più consapevoli da parte dei cittadini, anche tramite iniziative di educazione e informazione su temi finanziari e assicurativi;
- ✓ il Forum realizza numerose iniziative per giovani e adulti, volte a sensibilizzare i destinatari verso i temi del rischio, della mutualità e della prevenzione;
- ✓ il Forum, in particolare, sviluppa il programma educativo "Io e i rischi" (www.ioeirischi.it), rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado che ha l'obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita;
- ✓ il Forum realizza inoltre "L'Assicurazione in chiaro", una collana di guide che ha l'obiettivo di illustrare con un linguaggio semplice e concreto i temi assicurativi di maggiore interesse per i cittadini;
- ✓ attraverso lo sviluppo di queste e altre attività, il Forum promuove il ruolo dell'educazione assicurativa nel panorama delle iniziative che mirano alla crescita di una cittadinanza più consapevole rispetto ai temi economici e finanziari.

IL VALORE CONTA (di seguito denominata "IVC"):

- ✓ è una società di formazione, informazione ed educazione finanziaria che ha per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e in particolare:
- ✓ produzione di contenuti audio/video raccolti e distribuiti attraverso un portale online denominato "Il Valore Conta" il cui indirizzo web è www.ilvaloreconta.it, aventi ad

oggetto la formazione e l'informazione in materia finanziaria attraverso un approccio multidisciplinare applicato alla valutazione dei business e degli investimenti, ovvero anche mediante lo studio di altre discipline, materie e attività quali la psicologia, la filosofia, l'arte, l'economia, la musica, ecc.

- ✓ organizzazione e promozione di convegni, seminari, corsi di formazione e attività didattiche in materia finanziaria e più nello specifico in tema di investimenti e valutazione aziendale, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale, la conoscenza dei mercati finanziari e dei relativi strumenti di analisi e valutazione. Le suddette attività sono distribuite e offerte al pubblico prevalentemente attraverso il portale online "Il Valore Conta".
- ✓ Pubblicazione di *newsletter* aventi ad oggetto tematiche di natura finanziaria e tematiche ad esse collegate prodotte all'interno del portale online "Il Valore Conta".

Si conviene quanto segue

Articolo 1 (Finalità)

Forum e IVC nel quadro delle rispettive competenze, concordano sull'importanza di promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della cultura assicurativa, finanziaria e previdenziale rivolte a docenti e/o studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

In particolare, le Parti intendono collaborare:

- nella organizzazione di momenti educativi sui temi dell'educazione assicurativa, finanziaria e previdenziale rivolti agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado individuate di comune accordo secondo modalità da definire;
- nella promozione presso gli studenti e i docenti delle scuole superiori della conoscenza delle soluzioni assicurative, incentivando la capacità di sceglierle a seconda delle proprie esigenze;

Le Parti si impegnano a costituire un tavolo di lavoro congiunto per l'organizzazione e la definizione delle attività.

Le Parti si avvarranno delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative.

Le iniziative progettuali che scaturiranno dal presente Protocollo dovranno essere esplicitamente approvate dai rispettivi organi competenti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni operative.

Articolo 2 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata biennale. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'intesa.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare lo stato d'avanzamento dei progetti previsti dal presente Protocollo.

Articolo 3 (Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione da trasmettere a mezzo pec, con preavviso di almeno trenta giorni (30) ai seguenti indirizzi:

- per quanto riguarda il Forum: forumaniacconsumatori@legalmail.it
- per quanto riguarda IVC: info@pec.ilvaloreconta.it

Articolo 4 (Tutela della riservatezza)

Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, per tutta la durata del presente Protocollo, e a non comunicare a terzi, se non nei limiti di quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione al presente Protocollo, su ogni informazione, dato o documento che divenga ad esse noto in conseguenza o in occasione delle esecuzioni del presente Protocollo impegnandosi a non divulgarli e a non farne comunque uso diverso da quello necessario alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo; le informazioni o documenti di cui sopra non potranno pertanto essere utilizzati o comunicati a terzi senza l'autorizzazione di una delle due parti (di seguito le "Informazioni Riservate"). Non sono considerate Informazioni Riservate quelle che: (a) siano già di dominio pubblico al momento in cui vengono comunicate ovvero lo diventino in un momento successivo, per causa diversa da un inadempimento agli obblighi di riservatezza qui previsti; (b) siano già in possesso delle Parti al momento in cui vengono loro comunicate ovvero siano legittimamente acquisite da altra fonte o siano sviluppate senza utilizzare le Informazioni Riservate; (c) debbano essere rivelate in ossequio a leggi vigenti, o ad ordini di autorità competenti, o nel corso di un procedimento giudiziale o arbitrale.

Ciascuna Parte si impegna, per sé e/o per i Fornitori terzi e/o per i propri dipendenti che avranno accesso alle Informazioni Riservate per lo svolgimento delle attività connesse con l'erogazione dei Servizi: (i) ad usare nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte le stesse precauzioni e lo stesso grado di cura e riservatezza che adotta nel trattare le

Informazioni Riservate di cui è titolare e che abbiano lo stesso carattere di riservatezza e, (ii) ad utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 5 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili da una parte all'altra, dati personali del personale incaricato di gestire l'esecuzione della presente Protocollo, che assumono rilevanza ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali (di seguito, "Dati Personali"). Ciascuna Parte si impegna, in qualità di titolare, ad effettuare il trattamento dei Dati Personali, sia con modalità cartacee che informatiche, nell'osservanza di idonee e adeguate misure di sicurezza a tutela della privacy dei diretti interessati, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali (con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679 e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ("GDPR"), esclusivamente per finalità correlate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo e/o per l'adempimento degli obblighi legali, regolamentari, ovvero disposti dalla normativa comunitaria.

Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Protocollo e si impegna altresì a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali verranno conservati da ciascuna Parte per il tempo strettamente necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione delle prestazioni poste a proprio carico dal presente Protocollo. Come principio generale, i dati personali verranno conservati per l'intero periodo di vigenza del rapporto contrattuale e, successivamente, per specifiche finalità ai sensi di legge (ci si riferisce, per esempio, all'obbligo di tenuta delle scritture contabili per un periodo di 10 anni, previsto dall'art. 2220 cod. civ.).

Al personale incaricato di gestire l'esecuzione del presente Protocollo sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, consistenti nel diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge e di ricevere informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente

trattati. A tal fine, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a portare a conoscenza del personale incaricato di gestire l'esecuzione del presente Protocollo le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali e a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi pregiudizio dovesse derivare quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle Parti individuati – per gli scopi di cui al presente Protocollo – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 46 GDPR (ma con espressa esclusione di quanto previsto all'art. 46, par. 2, lett. c) GDPR) e dell'art. 49 GDPR, in relazione ai quali il possesso dei requisiti ivi indicati dovrà essere debitamente provato entro la data della conclusione del Protocollo, le Parti si impegnano a non trasferire i dati personali trattati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o verso un'organizzazione internazionale la cui adeguatezza non sia stata riconosciuta tramite decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 45 GDPR. Il mancato rispetto delle previsioni che precedono dà diritto al Forum di risolvere il Protocollo.

Articolo 6 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 7 (Modello organizzativo)

IVC prende atto che, come parte integrante del sistema di controllo gestione, e secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 (“Decreto”) in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ANIA ha adottato il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito, il “Modello 231”), che include il Codice Etico e che informa anche le attività e le procedure del Forum.

IVC dichiara di aver preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede contenuti nel Modello 231, pubblicato al link <https://ania.it/documents/35135/520523/01+MOG+ANIA-+maggio+2021+DEF.pdf/13990623-20d6-09d3-31e6-1fb16378febc?t=1649932441577> e nel Codice Etico, pubblicato al seguente link <https://www.ania.it/modello-organizzativo-2>.

IVC dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente Protocollo sarà realizzato anche nel rispetto dei suindicati principi e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il Modello, il Codice Etico nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del Protocollo. In particolare, e senza limitare la generalità di quanto sopra, IVC garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Protocollo e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello 231 e/o del Codice Etico e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui Forum si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

L'effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello 231 e/o dal Codice Etico sono considerati parte essenziale, nell'interesse di Forum anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte da IVC con il presente Protocollo. La violazione del Modello 231 o del Codice Etico costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Forum di risolvere il presente Protocollo, impregiudicati il diritto al risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Protocollo. Fermo quanto precede, Forum avrà, in ogni caso, il diritto di risolvere il Protocollo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui IVC sia coinvolta in un procedimento giudiziario avente ad oggetto uno dei reati presupposti di cui al sopra menzionato Decreto o, comunque, si renda inadempiente ai suddetti principi e regole, contenuti nel Modello 231, nel Codice Etico e nel D. Lgs. 231/2001.

Resta inteso che, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche in ragione delle qualità soggettive e degli scopi statuari di Forum, IVC è tenuta a dichiarare ogni circostanza, anche precedente alla stipula del presente Protocollo, ragionevolmente rilevante ai fini del rispetto dei suddetti principi e regole, contenuti nel Modello 231, nel Codice Etico e nel D. Lgs. 231/2001.

Art. 8

Clausola di sostenibilità ambientale e sociale

IVC dichiara di conoscere l'impegno del Forum ad operare nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, sia ambientale che sociale, e a fornire supporto alle Imprese del settore assicurativo nel processo di trasformazione dell'economia fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale, in coerenza con gli indirizzi di politica associativa e con la finalità di valorizzazione dell'industria assicurativa dell'Associazione. Pertanto, IVC s'impegna, in relazione all'esecuzione del presente Protocollo:

- a gestire le proprie attività nel rispetto di tutti i principi, i valori e gli impegni espressi dal Forum nelle iniziative e/o politiche di sostenibilità dalla medesima pubblicamente adottate, note a IVC, indicate nel Modello 231 di ANIA;
- a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme in materia di protezione ambientale e sociale;
- a ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;
- ad una gestione efficiente e responsabile delle risorse;

nel rispetto del benessere collettivo, della sostenibilità ambientale e dei diritti delle generazioni future.

IVC si impegna, inoltre, ad imporre ai propri eventuali subcontraenti e/o subfornitori i suddetti principi, valori e politiche, vigilando regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.

IVC riconosce che il Forum ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 9 Forza Maggiore

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte con il presente Protocollo se tali ritardi o inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore. Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere menzionati a titolo esemplificativo e non limitativo: scioperi, serrate, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi o ordini di autorità applicabili nel luogo di esecuzione del Protocollo o nei confronti delle Parti del Protocollo.

Allorché si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che intende invocarla deve darne comunicazione scritta all'altra Parte, indicando l'evento e/o la circostanza intercorsi, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi, e – se prevista o ragionevolmente prevedibile – la durata dell'evento di forza maggiore.

Art. 10
Clausola risolutiva espressa

Il mancato adempimento di una delle Parti anche ad una sola delle previsioni contenute nelle clausole di cui all'art. 4 (Riservatezza); art. 5 (Trattamento dei dati personali); art. 7 (Modello Organizzativo); art. 8 (Clausola di sostenibilità ambientale e sociale) costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c., e da facoltà alla Parte non inadempiente di risolvere il presente Protocollo.


La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento dell'altra Parte di una comunicazione scritta, (inviata tramite raccomandata a.r. oppure tramite p.e.c.), contenente la contestazione dell'inadempimento e la manifestazione della volontà di avvalersi della risoluzione.

Milano, 17 gennaio 2023

Forum ANIA – Consumatori
La Presidente
Maria Bianca Farina



Il Valore Conta
L'Amministratore Unico
Roberto Russo



AJ

bl

g